

Parametri economici di riferimento per l'espletamento degli incarichi inerenti il rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) per gli Edifici Esistenti, ai sensi della Legge del 3 agosto 2013, n. 90

1) Generalità e campo di applicazione:

- a) Il presente prospetto economico è finalizzato unicamente a stabilire i parametri economici di riferimento (Compensi di riferimento) spettanti agli Ingegneri per l'espletamento delle funzioni di Ingegnere Certificatore Energetico finalizzate alla redazione dell'attestato di Prestazione Energetica (di seguito denominato: APE) per gli Edifici Esistenti.
- b) La modalità della redazione dei suddetti Compensi di riferimento sono da considerarsi "a discrezione".
- c) I presenti Compensi di riferimento, sono comprensivi di tutte le spese, da considerarsi forfettarie (spese tecniche, rimborsi di qualsiasi tipo, oneri di acquisizione notizie e documentazioni necessarie, prove di qualsiasi tipo, rilevamenti termografici, etc.), fatti salvi particolari casi da definire e dettagliare per iscritto, con la Committenza.
- d) I Compensi di riferimento dovranno essere annualmente aggiornati secondo il coefficiente ISTAT, base annua gennaio 2014.
- e) Gli importi sono al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali.
- f) La condizione di ripetitività si verifica solo nel caso di esclusiva e mera variazione dei dati generali relativi alle intestazioni (generalità, denominazioni, proprietà, dati catastali, indirizzi, date, etc.); nel caso di qualsiasi altra variazione e/o integrazione riguardante i complessi edifici / impianti (calcoli, variazioni di esposizione, variazioni di ubicazione, verifiche anche marginali, etc.) non sono ritenute ripetitività.
- g) I Coefficienti relativi al tipo di diagnosi (Base, Analitica) fanno riferimento alla complessità ed alla completezza ed esaustività della diagnosi; in generale:
 - Base = come definita nel D.Lgs. 192/05, D.Lgs. 115/08, DPR 59/09, etc.
 - Analitica = come definita da UNI CEI/TR 11428/2011 e successivi recepimenti, integrazioni e modifiche.Nota: il tipo di diagnosi energetica di cui sopra deve essere spiegata e concordata con la Committenza, e deve essere accettata e richiesta dalla Committenza, per iscritto.
- h) Le prestazioni relative ai presenti Compensi di riferimento non prevedono rilievi grafici di alcun tipo, sia architettonici che impiantistici; in caso di richiesta, gli ulteriori compensi verranno valutati separatamente e concordati preliminarmente con la Committenza.
- i) I valori economici indicati nelle tabelle risultano validi per i parametri normativi esistenti al 01.01.2014 (non è valida nel caso di successive normative che modifichino la consistenza delle prestazioni richieste).

2) Normativa di riferimento:

- DPR 412/1993
- DPR 551/1999
- Dlgs n. 192 del 19.08.2005;
- Dlgs n. 311 del 29.12.2006;
- Decreto di Ministero dello Sviluppo Economico del 26.06.2009 (Linee Guida Nazionali);
- Dlgs n. 115 del 30.05.2008;
- D.P.R. n. 59 del 02.04.2009;

- Legge Regionale n. 39 del 24.02.2005, modificata dalla L.R. n. 71 del 23.11.2009;
- Decreto Presidente Giunta Regionale n. 17/R del 25.02.2010.
- Direttiva Europea 19 maggio 2010
- DPR 75/2013
- DL 63/2013
- Legge 90/2013

3) Prestazioni professionali minime richieste al Certificatore Energetico:

- Incontro e definizione dell'incarico con la Committenza.
- Acquisizione di informazioni e documentazione tecnica (progetti, disegni, asseverazioni, documenti ufficiali relativi all'aspetto energetico dell'edificio, aggiornati e conformi a quanto esistente e realizzato, informazioni relative agli aspetti edilizi, agli aspetti impiantistici, agli aspetti gestionali, acquisizione di dati statistici
- Sopralluoghi (minimo n. 1) per il controllo e le verifiche dei materiali installati e della rispondenza della documentazione acquisita all'effettivo stato di fatto, eventualmente avvalendosi di supporti tecnici adeguati (es. Termografia, etc.).
- Acquisizione della documentazione di progetto e finale, completa delle modifiche aggiornate da professionista abilitato (Elaborati "As built").
- Valutazione e analisi della documentazione acquisita ed eventuali approfondimenti e verifiche, in funzione dell'inquadramento degli obiettivi.
- Formulazione della Diagnosi Energetica (Raccomandazioni) in funzione degli obiettivi prefissati, nella quale dovranno essere individuati gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.
- Redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE);
- Trasmissione dell'APE (DPRGR 25feb2010, n. 17/R Art. 11) al Comune attraverso il sistema informativo Regionale o altro, secondo le modalità di cui agli art. 20 e 21 del DPRGR 25feb2010, n. 17/R.
- Consegna dell'APE, firmato in originale dal Certificatore energetico al richiedente
- Trasmissione da parte del certificatore o dal proprietario stesso, di un'altra copia dell'APE, firmata in originale dal Certificatore energetico, al Comune di competenza.

4) Esclusioni:

Resta esclusa di presenti parametri di riferimento la redazione di qualsiasi elaborato grafico allegato o accessorio al documento di APE e qualsiasi e ogni altra prestazione che non rientri in quanto richiesto dalla normativa vigente per la redazione degli APE.

5) Aggiornamento dei parametri economici di riferimento

Il compenso calcolato in base al presente criterio sarà aggiornato in conformità alle variazioni dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del mese in cui viene affidato l'incarico, rispetto al mese di Gennaio 2014.

6) Spiegazioni

Compenso di riferimento (€): $C = B \times C1 \times C2 \times C3 \times C4 \times ISTAT$

In cui:

B = Compenso base: deducibile dalla tabella allegata, in funzione della tipologia degli edifici (secondo DPR 412/1993) e delle loro superfici o volumi.

C1 = coefficiente legato alla documentazione:

1 = qualora sia possibile avere a disposizione tutta la documentazione necessaria, come richiesta.

1,4 = qualora sia possibile avere a disposizione solo piante, sezioni e prospetti, quotati.

1,8 = qualora siano disponibili solo le piante non quotate (ad esempio le piante catastali).

NOTA: eventuali richieste di prestazioni per rilievi di qualsiasi tipo, sono da considerarsi separatamente, previo accordo e preventivo.

C2 = coefficiente legato al livello di diagnosi:

1 = diagnosi base: come definita nel D.Lgs 192/05, D.Lgs 115/08, DPR 59/09, etc.

10 = diagnosi analitica: secondo norme UNI CEI/TR 11428/2011 e successivi recepimenti, integrazioni e modifiche.

NOTA: Eventuali prestazioni intermedie, da concordare preventivamente con la Committenza, saranno valutate nel range di $C2 = 1 \div 10$.

C3 = coefficiente legato alla ripetitività: la ripetitività si presenta solo nel caso di fabbricati/impianti perfettamente uguali e per i quali si devono cambiare solo i dati relativi alla proprietà, agli indirizzi e parametri catastali.

1 = nessuna ripetitività.

0,85 = nel caso in cui dal 20% al 50 % dei fabbricati sia di tipo ripetitivo, come sopra indicato.

0,7 = nel caso in cui oltre il 50% dei fabbricati sia di tipo ripetitivo come sopra indicato.

C4 = coefficiente legato alla Classe / complessità: coefficiente legato alla classificazione energetica, da assumere sia in fase preventiva ipotizzando una probabile classificazione, sia in fase di risultato "a posteriori" per la valutazione della congruità dei compensi.

1 = Classificazione energetica: D – E – F - G

1,3 = Classificazione energetica: C

1,6 = Classificazione energetica: A+ - A - B

ISTAT = coefficiente di rivalutazione ISTAT: indice base gennaio 2014.

Firenze 05.07.2014

TABELLA BASE COMPENSI DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) per **EDIFICI ESISTENTI**

Categoria E1 (DPR 412/1993)		Categoria E2 (DPR 412/1993)		Categoria E3 (DPR 412/1993)		Categoria E4 (DPR 412/1993)	
Edifici adibiti a residenza e assimilabili		Edifici adibiti a uffici e assimilabili		Ospedali, cliniche, case di cura		Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o culto e assimilabili	
Range superfici	Comp. base B	Range volumi	Comp. base B	Range volumi	Comp. base B	Range volumi	Comp. base B
Sn ≤ 80 mq	€ 200,00	Vn ≤ 240 mc	€ 200,00	Vn ≤ 1.200 mc	€ 400,00	Vn ≤ 320 mc	€ 200,00
80 < Sn ≤ 200	€ 250,00	240 < Vn ≤ 1.500	€ 300,00	1200 < Vn ≤ 4.000	€ 700,00	320 < Vn ≤ 1.200	€ 300,00
200 < Sn ≤ 400	€ 350,00	1500 < Vn ≤ 3.000	€ 450,00	4000 < Vn ≤ 10.000	€ 1.200,00	1.200 < Vn ≤ 2.400	€ 500,00
Sn > 400	€ 500,00	Vn > 3.000	€ 700,00	Vn > 10.000	€ 2.000,00	Vn > 2.400	€ 800,00
Categoria E5 (DPR 412/1993)		Categoria E6 (DPR 412/1993)		Categoria E7 (DPR 412/1993)		Categoria E8 (DPR 412/1993)	
Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili		Edifici adibiti ad attività sportive		Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili		Edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili	
Range volumi	Comp. base B	Range volumi	Comp. base B	Range volumi	Comp. base B	Range volumi	Comp. base B
Vn ≤ 320 mc	€ 200,00	Vn ≤ 500 mc	€ 200,00	Vn ≤ 800 mc	€ 300,00	Vn ≤ 2.500 mc	€ 300,00
320 < Vn ≤ 1200	€ 300,00	500 < Vn ≤ 2.500	€ 300,00	800 < Vn ≤ 2.000	€ 400,00	2.500 < Vn ≤ 12.000	€ 400,00
1.200 < Vn ≤ 4.000	€ 500,00	2.500 < Vn ≤ 10.000	€ 500,00	2000 < Vn ≤ 6.000	€ 500,00	12.000 < Vn ≤ 40.000	€ 600,00
Vn > 4.000	€ 800,00	Vn > 10.000	€ 800,00	Vn > 6.000	€ 800,00	Vn > 40.000	€ 800,00

C1	Coeff. Legato alla Documentazione	1	A disposizione tutta la documentazione necessaria, come richiesta
		1,4	A disposizione piante, sezioni, prospetti, quotati
		1,8	A disposizione solo le piante non quotate (ad esempio piante castali) *
* eventuali costi di rilievo sono da considerarsi a parte			
C2	Coeff. legato al livello di Diagnosi	1	"Base": come definita nel D.Lgs 192/05, D.Lgs 115/08, DPR 59/09, etc.
		10	"Analitica": secondo norme UNI CEI/TR 11428/2011, recepimenti, integraz. e modif.
* eventuali prestazioni intermedie saranno valutate nel range 1 ÷ 10			
C3	Coeff. legato alla Ripetitività	1	Nessuna ripetitività (unità tutte diverse)
		0,85	20 % in numero di unità, ripetitivo
		0,7	50 % in numero di unità, ripetitivo
C4	Coeff. legato alla Classe/complexità	1	Certificazione preventiva o "a posteriori" nelle classi D, E, F, G
		1,3	Certificazione preventiva o "a posteriori" nella classe C
		1,6	Certificazione preventiva o "a posteriori" nelle classi A o B
ISTAT	Indice base gennaio 2014	1,00	Coefficiente di rivalutazione ISTAT
Compenso di riferimento (C):		€	C = B x C1 x C2 x C3 x C4 x ISTAT